

2006	Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico	Area	Serv. 4
------	--	------	---------

D.D.G. n. 02331/6

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**

Il dirigente generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112/98;

VISTO il Regolamento (Ce) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (Ce) n. 820/97 del Consiglio e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437 concernente il Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina;

VISTO il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 contenente disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (Ce) n. 1760 e n. 1825 del 2000 relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2000, n. 39 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 di attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute prot. n. DGVA/IX/45915/P in data 27 dicembre 2005;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente norme in materia ambientale e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 20151/P in data 24 maggio 2006;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 2-IRV/3194 del 15 novembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

VISTO il decreto dell'Assessore per la sanità del 27 dicembre 2007 concernente il recepimento delle intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di sicurezza alimentare;

VISTA la nota della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 0028408-P in data 3 ottobre 2008;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il Regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (Ce) n. 1774/2002;

VISTO l' Accordo del 17 dicembre 2009 (Repertorio Atti n. 253/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";

VISTO l' Accordo del 29 aprile 2010 (Repertorio Atti n. 59/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 306590 del 6 luglio 2010, con il quale, in esecuzione della D.G.R.G. n. 245 del 29 giugno 2010, è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

VISTA la nota prot. n. 2014/B in data 2 settembre 2010 con la quale il servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale di PALERMO ha trasmesso la richiesta del sindaco *pro-tempore* del comune di CACCAMO (PA) tendente ad ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento (Ce) n. 853 del 29 aprile 2004 del mattatoio comunale sito nella CONTRADA COSTA DEL CARMELO ai fini dell'esercizio della attività di macellazione degli ungulati domestici;

VISTA la documentazione pervenuta in uno alla predetta nota;

VISTA, in particolare, la nota prot. n. 2012/B in data 2 settembre 2010 con il quale il servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale di PALERMO attesta, anche a seguito di sopralluogo esperito presso l'impianto, che lo stesso possiede i requisiti igienico-strutturali

previsti dalle vigenti normative per le specifiche attività ed esprime parere favorevole per il rilascio del riconoscimento richiesto;

RITENUTO di dovere accordare, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti (Ce) n. 852 e n. 853 del 29 aprile 2004, un primo riconoscimento condizionato nelle more dell'accertamento, da effettuarsi entro tre mesi dalla notifica del presente atto, di tutti i requisiti di funzionamento dell'impianto,

## DECRETA

### Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, il mattatoio comunale di CACCAMO (PA) con sede dell'impianto nella CONTRADA COSTA DEL CARMELO dello stesso comune, individuato nella acclusa planimetria che fa parte integrante del presente provvedimento, viene riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell'esercizio della attività di macellazione degli ungulati domestici.

### Articolo 2

All'impianto viene attribuito l'*approval number* V1656 e con tale identificativo viene provvisoriamente registrato nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti ai fini dell'esercizio della attività.

### Articolo 3

L'impianto è autorizzato ad operare entro i limiti di produzione fissati dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrata dall'inquinamento. L'eventuale superamento di tali limiti resta subordinato alle prescritte procedure valutative.

### Articolo 4

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, le procedure e le attività di autocontrollo nonché lo scarico dei capi in banca dati dovranno avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

### Articolo 5

L'efficacia del presente atto di riconoscimento è limitata ad un arco temporale di mesi tre e resta subordinata alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla amministrazione comunale di CACCAMO (PA).

### Articolo 6

I controlli veterinari da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del servizio veterinario della competente Azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai Regolamenti citati in premessa.

### Articolo 7

Il rilascio del riconoscimento definitivo dovrà avvenire entro tre mesi dalla notifica del presente atto e solo dopo che il servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale di PALERMO avrà accertato e documentato, a seguito di apposita attività di controllo ufficiale presso lo


stabilimento, il pieno possesso e il pieno mantenimento di tutti i pertinenti requisiti igienico sanitari, strutturali e di funzionamento dell'impianto.

**Articolo 8**

Il presente decreto, che per estratto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, viene inviato al servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale di PALERMO per la notifica alla ditta interessata.

27 SET. 2010

*Il Dirigente Generale del Dipartimento  
(Dott. Maurizio GUIZZARDI)*



*il dirigente del servizio*

*(A. Virga)*

*l'istruttore direttivo*

*(C. Curcio)*

